



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 30 del 27/03/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione- Nono provvedimento 2018.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerente a :

e.1) compensi professionali e oneri accessori spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.

Debito fuori bilancio n.1

Cont. n 1084/09/RM-Tribunale di Trani GUP-Costituzione di parte civile nel Proc.Pen.n.4000/08 r.g.n.r.-n.114/09 r.g. gip a carico di P.V. e S.S..Competenze professionali spettanti all'avv.Francesco Marzullo.

-In data 13/07/2010 veniva notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il procedimento penale n. 4000/08 r.g.n.r.-n.114/09 r.g. gip, dinanzi al GUP del Tribunale di Trani dott.ssa Caserta , a carico di P.V e S.S.

-Con deliberazione n.413 del 16/02/2010 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia al fine di chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti degli imputati e conferiva la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo.

- Il Tribunale di Trani , in composizione monocratica , dott.ssa Cesaria Carone, all'udienza del 18/10/2011 emetteva sentenza (n.560/2011) di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati, condannando gli stessi al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese processuali nei confronti delle parti civili costituite.

-Il professionista, esaurita la propria attività trasmetteva alla Regione Puglia, in data 20/10/2011, prima richiesta di pagamento e relativa nota specifica per un importo complessivo di € 14.500,22, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto percepito, con IVA al 21%.

- Espletata l'istruttoria in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata e integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, l'importo da corrispondere al legale(previa, detrazione dell'acconto erogato e non dedotto nella specifica--D.D. n. 158/2010-,aggiornamento dell'aliquota IVA , corretta applicazione della maggiorazione del 30% stante l'esito del giudizio, nonché del 20%(art.5 co.4 D.M.127/2004) , ammonta alla minor somma di € 8.984,77 ,al lordo di ritenuta d'acconto.

-Con la citata determinazione dirigenziale n. 158 del 05/03/2010 di impegno, liquidazione e pagamento dell'acconto si è proceduto, altresì, ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2010 n. impegno 207 la somma di € 2.000,00; il citato impegno di spesa, nelle more della definizione della liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.

-Pertanto, con il presente atto, si procederà al riconoscimento del debito a favore del professionista limitatamente all'importo di € 6.984,77.

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. n. 784/08/CA- s.a.s. V.O. c/ Agea e Regione Puglia-TAR Lazio-Roma(cautelare)-TAR Puglia-Bari(merito)-Consiglio di Stato(regolamento di competenza). Competenze professionali spettanti all'avv. Angelo Lanno(Studio Associato)

-Con ricorso al Tar Lazio la s.a.s V.O.. chiedeva l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, dei provvedimenti dell'AGEA nn. 271 e 272/2008 con i quali era stata richiesta la restituzione degli importi erogati per i contratti di magazzinaggio di vino, nonché del provvedimento dell'UPA di Foggia n. 2476/2008 con il quale era stato disposto di non approvare i contratti di magazzinaggio di vino da tavola rosso presentati dai ricorrenti , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

- Con provvedimento n. 1028 del 25/06/2008 la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi, a mezzo dell'avv. Angelo Lanno e, per esso lo "Studio Legale Associato" A.Lanno-G.Napoli"

- A seguito del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Regione Puglia , il TAR Lazio, sede di Roma ,con ordinanza n. 2849/2008 accoglieva la domanda incidentale di sospensione e disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione.

-Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con decisione n.5057/2008 depositata in data 17/10/2008, statuiva la competenza del TAR Puglia, sede di Bari, a decidere sul ricorso(n.3841/200) radicato innanzi al TAR Lazio, sede di Roma., condannando la s.a.s.V.O.al pagamento delle spese relative a quella fase di giudizio.

- Il TAR per la Puglia(Sezione Prima) con sentenza n. 1240/2011 del 30/08/2011 accoglieva il ricorso introduttivo proposto dalla s.a.s V. O., e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati, respingendo la richiesta di risarcimento dei danni, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente.

-Esaurita la propria attività, il professionista, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione prima nota in data 16/02/2012,acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 21/02/2012 Prot.

n. 11/L/ 3652, corredata da relativa specificà, per un importo complessivo di € 21.875,68, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito(D.D 516/008).

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del 23/06/2014, previa detrazione dei diritti per il giudizio svolto innanzi al Consiglio di Stato, perché non spettanti trattandosi di Magistratura Superiore, detrazione di alcune voci delle spese imponibili, corretta collocazione dell'indennità di trasferta, adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, l'importo complessivo da corrispondere al legale ascende ad € 20.119,26, al lordo di ritenuta d'acconto.

Debito fuori bilancio n.3

Cont. n 2001/07/GR-Tar Puglia sede di Bari- I.S.C.srl c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv.Emilio Toma((ASS.Prof.le).

-L'I.S.C. srl presentava ricorso innanzi al Tar Bari per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 96/2007 del Dirigente del Settore PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute , relativa alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni specialistiche a mezzo TAC e RMN.

-Con provvedimento n. 1692 del 23/10/2007 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Emilio Toma e, per esso, allo "Studio Legale Toma-Ass.ne Prof.le Toma Papa".

-Il Tar Bari, con sentenza n. 1973/2008, depositata in data 14/08/2008, respingeva il ricorso, compensando le spese.

-Il professionista, esaurita la propria attività al fine di conseguire il proprio credito, inviava nota specifica in data 13/12/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 20/12/2011 Prot. n. 11/L/23895 per l'importo di € 5.677,61, al netto dell'acconto percepito(Atto Dir. n.703 del 15/11/2007) ed al lordo di ritenuta d'acconto..

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione dei diritti correlati al valore di causa, riduzione della voce "studio della controversia", adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, l'importo da corrispondere al legale risulta di € 4.844,19, al lordo di ritenuta d'acconto.

Debito fuori bilancio n. 4

Cont. n.2618/01/P/GR- Tribunale di Bari-Regione Puglia c/ S.G. .Competenze professionali spettanti all'avv. Luigi Liberti jr.

-Con provvedimento n. 1247 del 14/09/2001 la Giunta Regionale deliberava di procedere al recupero coattivo delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale a titolo di pagamento delle competenze fisse mensili al dipendente S.G. comandato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e nominava rappresentante e difensore dell'Ente l'avv. Luigi Liberti jr.

- Con sentenza n. 3929/11 depositata in data 12/12/2011 il Tribunale di Bari in persona del G.O.T. Avv. G.Castellaneta rigettava le domande della Regione, accoglieva la domanda del Ministero e, per l'effetto, condannava l'Ente alla restituzione dell'importo indebitamente percepito oltre interessi, compensando tra le parti le spese di giudizio.

-Il professionista, esaurita la propria attività al fine di conseguire il proprio credito, con raccomandata a.r.del 05/01/2012 inviava nota specifica per l'importo di € 5.919,05, al lordo dell'acconto percepito(giusta D.G.R. n. 1247/2001) e di ritenuta d'acconto

-A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014, modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204/2014, previa parziale rideterminazione dei diritti con applicazione delle tariffe di cui al D.M.

585/94 ,adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, detrazione dell'acconto erogato e non dedotto, l'importo da corrispondere al legale risulta di € 4.872,85, al lordo di ritenuta d'acconto.

Debito fuori bilancio n.5

Cont.n.1366/96/CA-TAR Bari -Società A.C.d.M.c/ Regione Puglia. Competenze professionali spettanti all'avv. Alessandro Sisto.

-Con ricorso al Tar Bari la Società A.C.d.M. chiedeva l'annullamento della decisione dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura di Bari con la quale era stato negato il premio previsto dalla normativa CEE per l'estirpazione di superfici coltivate a vigneto, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.

-Con provvedimento n.459 del 14/05/2002 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio dinanzi al Tar a mezzo dell'avv. Alessandro Sisto

.Con sentenza n. 1391/2007, depositata in data 21/05/2007 il Tar -II Sezione- dichiarava improcedibile il ricorso, compensando le spese.

-l'avv.Sisto, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito,trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 19/09/2006 ,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 10/10/2006 Prot. n. 11/L/20697 per un importo complessivo di € 8.080,00, al lordo di ritenuta, oltre CAP, IVA e rimborso forfettario.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa ripartizione dei diritti di cui al D.M. 585/94 e D.M. 127/2004,rideterminazione degli onorari alla luce delle condizioni di conferimento incarico , corretta quantificazione delle spese ,l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 7.384,09 , al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n.6

Cont.n.1641/08/SI-Tribunale di Lecce-D.A.A. c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv. Francesco Morelli.

-Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Lecce, la sig.ra D.A.A., ex dipendente regionale ,proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dagli uffici regionali per € 7.372,00 ,quale somma indebitamente percepita al momento della cessazione dal servizio.

-Con deliberazione n. 2217 del 18/11/2008(a rettifica parziale della D.G.R. n. 1791/2008), la G.R. nominava rappresentante e difensore della Regione l'avv. Francesco Morelli.

-Con sentenza n. 10249 /11, il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava irripetibile la somma di € 7.372,33, annullava l'ingiunzione di pagamento, condannando la Regione Puglia alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali .

-l'avv.Morelli, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito ,trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 22/11/2011 ,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 23/11/2011 Prot. n. 11/L/22144 per un importo complessivo di € 2.757,00, oltre accessori come per legge.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa riduzione di alcune voci dei diritti, detrazione dell'acconto percepito e non dedotto , giusta D.D. n. 1090/2008(rettificata parzialmente con D.D. 608/2009), l'importo da corrispondere al professionista risulta pari ad € 2.328,61, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 7

Cont.n.3158/97/CO-Tribunale di Taranto-Sez.Lavoro- M.S. c/ Regione Puglia.Competenze professionali spettanti all'avv. Bruno Decorato.

-Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. M.S. adiva la Pretura di Taranto -Sez. Lavoro- chiedendo di ingiungere alla Regione ed alla Gestione Stralcio della ex USL TA/2 la somma di £ 2.629.185 oltre accessori a titolo di compenso lavoro straordinario espletato negli anni dal 1990- 1994 presso l'ospedale di Massafra.

-Con provvedimento n. 9769 del 23/12/1997 la G.R. deliberava, tra l'altro, di opporsi al succitato decreto n. 13004/97 e nominava rappresentante e difensore della Regione l'avv. Bruno Decorato.

- il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del giudice Lorenzo De Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, per l'effetto, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, compensando le spese.
- Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 29/10/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 04/11/2011 Prot. n. 11/L/20573 per un importo complessivo di € 952,30, al lordo di ritenuta.
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo aggiornamento dell'aliquota IVA, l'importo da corrispondere al professionista risulta pari ad € 960,15, al lordo di ritenuta.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 47.493,92, inerente i debiti fuori bilancio dal n. 1 al n. 7, si provvede mediante imputazione al cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, previo utilizzo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della L.R. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016.

Le somme dell'avanzo di amministrazione, utilizzate a copertura del debito fuori bilancio di che trattasi, sono computate in acconto agli spazi finanziari da assegnare all'Avvocatura.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano



4

Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ,come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Nono provvedimento 2018

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.

“ Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalle determinazioni dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1. Cont. n 1084/09/RM-Tribunale di Trani-Avv. Francesco Marzullo= € 6.984,77
2. Cont. n.784/08/CA-Tar Lazio Roma(caut),Tar Bari(merito)-C.d.S. (regol. di comp.)-Avv. Angelo Lanno(Studio Ass.)= € 20.119,26
3. Cont. n. 2001/07/GR- Tar Bari- Avv. Emilio Toma(Ass.Prof.)= € 4.844,19
4. Cont.n.2618/01/P/GR-Tribunale di Bari- Avv. Luigi Liberti jr.= € 4.872,85
5. Cont. n.1366/96/CA-Tar Bari-Avv. Alessandro Sisto=€ 7.384,09
6. Cont. n. 1641/08/SI-Trib. di Lecce-Avv. Francesco Morelli=€ 2.328,61
7. Cont. n. 3158/97/CO-Trib. di Taranto-Sez. Lavoro-Avv. Bruno Decorato=€ 960,15

IMPORTO COMPLESSIVO=€ 47.493,92

Art. 2

(Norma finanziaria)

- Alla spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della L.R. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della legge 232/2016.